



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata in materia di Impresa (già prima sezione civile)

Il Giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. /2017 del ruolo generale promossa

da

, rappr. e dif. dall'avv. SUSA GLAUCO ed
elettivamente domiciliata presso il si lui studio in VIA CANEVE 77/B MESTRE -
Venezia

parte attrice

contro

UNICREDIT spa 00348170101 rappr. e dif. Dall'avv- giusta
procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
in Venezia, via

parte convenuta

in punto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

nel merito: per le motivazioni esposte in atti accertarsi e dichiararsi l'assenza e/o la nullità per difetto di forma scritta del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n. n. e dei contratti di apertura di credito collegati e, per l'effetto, condannarsi la banca convenuta a restituire alla società attrice gli interessi, le spese, le commissioni ed ogni altro onere percepito durante il rapporto, maggiorati di interessi al tasso legale a far data dalla chiusura del conto corrente;

nel merito in via ulteriore: per le motivazioni esposte in atti accertarsi e dichiararsi l'assenza e/o la nullità e/o inefficacia delle clausole di determinazione degli interessi anatocistici, delle cms e cmdf, delle spese, e delle competenze e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca convenuta e, conseguentemente, rideterminarsi il saldo finale dei conti correnti n. n. in applicazione dell'art. 117 D.Lgs. 385/1993 accertando il credito della società attrice nella misura ritenuta di



giustizia; per l'effetto, condannarsi Unicredit Spa al pagamento del predetto importo oltre interessi a decorrere dalla data della domanda al saldo;

accertarsi e dichiararsi, altresì, l'illegittima pattuizione e/o applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari in violazione della l. 108/96, di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, di commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione fondi, di spese ed oneri di tenuta non validamente pattuiti e, per l'effetto, rideterminarsi il saldo finale dei conti correnti n. ... e n. ... in

applicazione dell'art. 117 D.Lgs. 385/1993 e, previo accertamento del credito della società attrice nella misura ritenuta di giustizia, condannarsi Unicredit Spa al pagamento del predetto importo, oltre agli interessi sui saldi creditori, il tutto oltre interessi a decorrere dalla data della domanda al saldo;

con rifusione delle spese e delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

conclusioni di parte convenuta

Con il presente atto Unicredit, come rappresentata, difesa e domiciliata, come già esposto alla scorsa udienza del 22.05.2019, insiste sulla necessità di rinnovare la CtU e nominare un nuovo consulente tecnico e ciò in quanto il consulente tecnico d'ufficio ... in altri giudizi e, in particolare in quello pendente innanzi al Tribunale di Trevi RG ... 2016, riveste la qualifica di consulente tecnico di parte contro Unicredit, circostanza che potrebbe inficiare l'imparzialità del CTU, Ferma la precedente istanza, in ogni caso, la UniCredit precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

L'odierna convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da parte attrice.

Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:

- 1) in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del *petitum* e della *causa petendi* per le ragioni indicate nel § 1 della comparsa;
- 2) sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda in relazione ai rapporti oggetto di causa per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
- 3) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.



dopo avere precisato di essere succeduta, in forza di due successive fusioni per incorporazione, nella posizione giuridica di . e di .

, ha evocato in giudizio Unicredit spa , esponendo che le società incorporate avevano intrattenuto con la convenuta due rapporti di conto corrente, identificati dal n. e dal n. , chiusi rispettivamente nel 2011 e nel 2014.

La società attrice ha allegato di non essere in possesso della documentazione contrattuale che ha dato origine al rapporto, precisando di averne fatto richiesta ex art. 119 TUB e di non avere ottenuto riscontro.

Ha quindi lamentato

- nullità del contratto per difetto di forma scritta e applicazione di interessi passivi non pattuiti in violazione dell'art. 117 TUB;
- usura oggettiva;
- illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- applicazione di commissioni di massimo scoperto non pattuite e in ogni caso nulle per mancanza dell'oggetto o per indeterminatezza;
- applicazione di altre spese e commissioni non pattuite.

Ha quindi chiesto la condanna della Banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti durante il rapporto.

* * *

Nel costituirsi in giudizio, la Banca ha eccepito la nullità della citazione.

Ha poi depositato deposito il contratto di conto corrente n. del 3 aprile 2003 (doc. 2) ed il documento di sintesi del contratto di conto corrente n. , contenente le condizioni economiche (doc. 3) , contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale delle rimesse solutorie eseguite dalla società attrice in costanza di rapporto.

In corso di causa è stata disposta CTU contabile.

* * *

La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Sull'eccezione di nullità della citazione.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione.

Ai sensi dell'art. 164 cpc, la sanzione della nullità è correlata all'ipotesi di omissione o assoluta incertezza del *petitum* o della *causa petendi*;

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di situazione che postula una valutazione caso per caso, con riguardo all'insieme delle



indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, risiedendo la *ratio* ispiratrice dell'istituto della nullità della citazione nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (Cass. civ. n. 11751/2013);

Nel caso in esame, la lettura dell'atto di citazione consenta di individuare le domande attoree, essendo state descritte, quanto meno nel loro nucleo essenziale, le ragioni poste a fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito.

Il *petitum* è poi esposto in maniera sufficientemente chiara, avendo parte attrice articolato delle conclusioni specifiche;

2. Sul riparto degli oneri probatori

Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui , qualora sia il correntista ad agire in giudizio nei confronti della Banca al fine di ottenere il riconoscimento e la ripetizione di un indebiti prelievi, egli è onerato di provare il credito vantato, fornendo la documentazione contrattuale e gli estratti conto dai quali possano evincersi le movimentazioni del conto durante l'intera durata del rapporto. Qualora il correntista limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile. (cfr. ad es. Cass. Civ. n. 31187/2018)

È altresì pacifico che il correntista abbia comunque diritto, ex art. 119 TUB, di ottenere copia della documentazione afferente il rapporto, e quindi anche della documentazione contrattuale che ha dato origine al rapporto.

Va poi precisato che il contratto di apertura di conto corrente e di qualsiasi rapporto bancario costituisce il titolo del rapporto obbligatorio, per il quale l'art. 117 TUB prescrive il requisito della forma scritta ad substantiam, imponendo alla Banca di consegnarne un esemplare ai clienti.

Tale documento deve essere distinto, per natura e funzione, dalla documentazione contabile che registra le operazioni eseguite, in costanza di rapporto, sul presupposto della validità del contratto che vi ha dato origine ed altresì della validità ed efficacia delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti.

È quindi diritto del correntista quello di poter esaminare, per tutta la durata del rapporto ma anche dopo la chiusura dello stesso, sino a che non sia decorso il termine decennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, la documentazione bancaria, al fine di verificare la legittimità delle condizioni contrattuali convenute ed altresì di esaminare quelle applicate dalla Banca, dovendosi ritenere che l'obbligo generale di esecuzione del rapporto secondo buona fede imponga alla Banca di conservare copia



della documentazione contrattuale, in forza della quale l'Istituto regola i rapporti di dare avere con il cliente, per tutta la durata del rapporto ed altresì sino al decorso del già richiamato termine decennale di prescrizione

Ritiene pertanto il Giudice che l'art. 117 TUB imponga alla Banca di consegnare al cliente una copia del contratto non solo al momento della stipula, ma anche in epoca successiva, a richiesta del cliente, qualora lo stesso, per qualsiasi ragione, non ne sia più in possesso ed abbia interesse a verificare le condizioni del rapporto contrattuale.

Nel caso in esame, parte attrice ha allegato di non essere in possesso della documentazione contrattuale e di una parte degli estratti conto ed ha altresì documentato di avere rivolto alla Banca una rituale richiesta ex art. 119 TUB avente ad oggetto la documentazione contrattuale (cfr. doc. n. 8) ed assumendo che tale richiesta non è stata evasa.

Ha quindi dimostrato di avere diligentemente adempiuto agli oneri di legge, donde incombeva alla Banca l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e le sue condizioni.

Tale onere è stato assolto mediante la produzione dei contratti depositati dalla Banca come doc. 2 e 3 .

Parte attrice ha poi diligentemente chiesto in giudizio l'esibizione degli estratti conto dei quali non era in possesso , così soddisfacendo gli oneri probatori imposti a suo carico.

3. Sulle condizioni contrattuali dei rapporti per cui è causa

Premesso quanto sopra, è ora possibile passare all'esame dei profili di nullità e/ o illegittimità delle condizioni economiche contrattuali invocati da parte attrice.

Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di rinnovazione della CTU sollevata da parte convenuta.

La circostanza che il CTU abbia ricoperto la qualifica di CTP in altra causa contro la Banca è stata rilevata tardivamente, ad indagini peritali concluse, non essendo rispettato il termine di legge di cui all'art. 52 cpc , e peraltro non è idonea ad inficiare l'imparzialità del Consulente tecnico d'ufficio, non rientrando nelle cause di astensione né tantomeno di ricusazione previste dal codice di procedura civile. Non si ravvisa pertanto alcun motivo per disporre la rinnovazione della CTU.

a) Sulla nullità del contratto di apertura del conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB

Parte convenuta ha depositato in giudizio i contratti che hanno regolamentato le condizioni dei rapporti azionati.



A seguito della produzione, l'attrice ha lamentato la nullità del contratto di conto corrente aperto dalla società garantita, in difetto di sottoscrizione, da parte della Banca, delle condizioni economiche e del documento di sintesi.

La domanda è infondata.

Le questioni inerenti le modalità e il momento di perfezionamento del contratto di conto corrente sottoscritto dalla società garantita, delle cui condizioni economiche gli oppositori lamentano la mancata sottoscrizione da parte della Banca, possono ritenersi senz'altro superate dalla recente pronuncia n. 898 del 2018, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto insorto in ordine alla validità dei c.d. contratti "monofirma" mediante decisione che ha ritenuto di prediligere l'orientamento interpretativo, già fatto proprio dall'istesso Tribunale, secondo cui la previsione della sanzione di nullità, prevista nell'esclusivo interesse del cliente, deve essere letta in modo da prediligere un'interpretazione della norma funzionale all'interesse protetto, sì da ritenere affetto da nullità esclusivamente il contratto che non sia sottoscritto dal solo cliente, ovvero dalla parte specificatamente tutelata dalla disposizione. La pronuncia in esame ha invero riconosciuto come l'interpretazione opposta, secondo cui il contratto sarebbe nullo anche qualora mancasse la sola sottoscrizione della Banca, *"pur muovendo dall'esigenza di modificare in melius prassi organizzative non del tutto commendevoli, oltre a non trovare un solido fondamento nella normativa che qui si esamina, sembrando una sorta di giustificazione a posteriori della nullità, si muove in un'ottica esasperatamente sanzionatoria, e perviene ad un risultato manifestamente sproporzionato rispetto alla funzione a cui la forma è qui preordinata."*

Ritiene pertanto il Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento fatto proprio dalla Corte in funzione nomofilattica, espresso per la prima volta nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria ma i cui principi possono essere agevolmente estesi anche ai contratti bancari, come riconosciuto successivamente dalla medesima Corte di Cassazione (Cass. Cv. N. 16070/2018; cass. Civ. ord. n. 22640/2019).

Va, per l'effetto, rigettata la relativa eccezione di nullità.

b) Sul tasso di interessi, sull'anatocismo e sull'usura

Va in primo luogo rilevato che la documentazione contrattuale prodotta dalla Banca dà conto dell'avvenuta pattuizione del tasso di interessi da applicare al rapporto, donde viene meno la censura di nullità dei tassi applicati per violazione dell'art. 117 TUB.

In relazione all'anatocismo va rilevato che la capitalizzazione trimestrale, in conformità alla delibera CICR 09.02.2000, è stata pattuita per iscritto, con pari periodicità nei rapporti dare avere, solo in relazione al rapporto n. (cfr. condizioni economiche contratto di apertura conto corrente – doc. n. 2).



Le condizioni del rapporto n. prevedevano la pari periodicità ma escludevano
invece espressamente la capitalizzazione (doc. n. 3, pag. 2).
Repert. n. /2021 del 06/08/2021

Da ciò consegue che parte convenuta ha illegittimamente applicato l'anatocismo in relazione a tale rapporto contrattuale. In relazione a tale posta, possono valorizzarsi le risultanze dell'elaborato peritale depositato da parte attrice, la cui concreta quantificazione non è stata specificatamente contestata da parte convenuta (che si era limitata ad asserire di aver legittimamente pattuito la capitalizzazione ma non ha contestato l'ammontare degli interessi anatocistici applicati), tenuto conto peraltro trattarsi di importo del tutto modesti, pari ad euro 97,05.

* * *

In relazione alla dedotta usura originaria, va in primo luogo rilevato che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 16303/2018 , la Suprema Corte ha sopito il dibattito in precedenza insorto, in dottrina e giurisprudenza, circa le modalità di calcolo alle quali attenersi per verificare il superamento della soglia di usura nel periodo anteriore al 31.12.2009, ritenendo:

- che l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data;

- che quindi, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come



In relazione invece alla prospettata usura sopravvenuta, deve premettersi che, alla luce dell'ormai noto e consolidato arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, i cui principi, pur esposti in tema di mutuo, possono agevolmente essere applicati anche nell'ambito di un contratto di conto corrente, l'usura può assumere rilievo solo nella misura in cui sia riconducibile a specifiche pattuizioni contrattuali, risultando, invece, irrilevante il solo abbassamento dei tassi medi in costanza di rapporto (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 24675/2017).

Ne consegue che alcun rilievo, dal punto di vista della lamentata usura, potrebbe avere la circostanza che l'interesse legittimamente pattuito sia diventato usurario solo per l'effetto dell'abbassamento del tasso medio.

Ebbene, nel caso in esame il CTU è stato invitato ad redigere la propria consulenza tecnica tenendo conto dei principi formulati dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica, che si ritengono ampiamente condivisibili e dai quali non v'è ragione per discostarsi.

Applicando quindi i criteri dettati dalle Sezioni Unite al caso in esame, il CTU, con argomentazione logica e scevra da vizi metodologici o da evidenti errori di calcolo, che quindi il Giudice ritiene di condividere, ha escluso l'applicazione di tassi usurari *ab origine* in relazione al rapporto n. /2021 ha invece riconosciuto l'applicazione di tassi usurari limitatamente al primo trimestre del 2005 in relazione al rapporto

usurari limitatamente al primo trimestre del 2005 in relazione al rapporto

usurari limitatamente al primo trimestre del 2005 in relazione al rapporto



A fronte delle osservazioni sollevate dal consulente della Banca convenuta, il CtU ha precisato che la rilevazione dell'usura limitatamente ad un solo trimestre non è riconducibile all'ipotesi dell'usura sopravvenuta, poiché l'effetto usurario è conseguente alla modifica delle condizioni contrattuali applicate dalla Banca in corso di rapporto, limitatamente ad un solo trimestre (cfr. pag. 29-30 CTU).

No vi sono pertanto ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in relazione all'usura contrattuale.

c) sulla nullità delle di commissioni di massimo scoperto; sull'applicazione di commissioni e spese non pattuite.

In relazione al conto corrente n. ... il CTU Il ctu ha verificato non essere stata pattuita una clausola per l'applicazione delle Cms relativa a eventuali utilizzi entro il fido esistente (pag. 11, rigo 5, relazione), mentre ha reputato validamente pattuita la commissione per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente (doc. 3 parte convenuta).

Il ctu ha dunque provveduto a espungere dal ricalcolo del saldo le Cms applicate entro il fido accordato.

Il ctu, inoltre, ha accertato l'applicazione di commissioni, spese e oneri in assenza di valide pattuizioni, analiticamente indicati alle pag. 11 e 12 del suo elaborato, tra le quali le commissioni disponibilità immediata fondi e la commissione utilizzo oltre la disponibilità fondi, provvedendo al loro storno.

In relazione, invece, al conto corrente identificato da N. ..., il CTU ha accertato la nullità della commissione di massimo scoperto prevista dal contratto, in mancanza di indicazione circa la periodicità dell'addebito e della base di calcolo, donde la nullità della stessa per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ. Il CTU ha quindi provveduto a scorporare le commissioni di massimo scoperto applicate, nonché le ulteriori commissioni e spese non sorrette da alcuna pattuizione, meglio specificate alle pagine 19 e 20 del contratto.

4. Sull'eccezione di prescrizione

In relazione all'eccezione di prescrizione, è noto e consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione, fatto proprio dalla Sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, secondo cui il diritto a proporre domanda di ripetizione sorge solo all'esito di un atto che possa qualificarsi come pagamento, che si traduca nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (*il solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (*l'accipiens*).



Tali non possono ritenersi le rimesse di carattere meramente ripristinatorio, laddove invece, nel caso di rimesse di natura solutoria, il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dal momento di pagamento

Concludendo, in estrema sintesi:

- qualora il correntista abbia eseguito solo rimesse ripristinatorie (che quindi avvengano su conto affidato, che non abbia ecceduto i limiti dell'affidamento, e siano esclusivamente volte a reintegrare la provvista), egli è legittimato a proporre esclusivamente azione di accertamento della nullità delle annotazioni indebite, salvo poter agire per la ripetizione all'estinzione del rapporto;
- qualora il correntista abbia eseguito anche delle rimesse solutorie (e quindi pagamenti destinati a rientrare del passivo nell'ambito di un conto non affidato oppure versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento), trattandosi di pagamenti soggetti a prescrizione dal momento in cui gli stessi vengono effettuati, egli è legittimato a proporre l'azione di ripetizione dei pagamenti indebiti anche in costanza di rapporto, salvo doversi vagliare l'eventuale eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Banca.

Tali principi sono stati più volte ribaditi dalla Suprema Corte (si veda, ad es., Cass. Civ. n. 21646/2018) ed espressamente riconfermati di recente anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia n. 15895/2019.

Ebbene, nel caso in esame è incontestato tra le parti ed è stato rilevato dallo stesso CTU, all'esito dell'esame dei documenti, anche contrattuali, esibiti in corso di causa, che entrambi i rapporti fossero affidati (cfr. pag. 9 CTU).

Il primo atto interruttivo è stato individuato correttamente nella missiva del 09.03.2016, ove parte attrice ha intimato alla convenuta il pagamento degli importi illegittimamente addebitati, riservandosi di agire in via giudiziale (doc. n. 9).

Premesso quanto sopra, ritiene il Giudice che tra le rimesse solutorie debbano escludersi quelle rivolte al pagamento degli interessi intra fido, la cui natura meramente ripristinatoria è stata recentemente confermata dalla condivisibile ordinanza della Suprema Corte n. 3858/2021, che ha avuto modo di affermare :*"Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 comma 2° cod. civ. , trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il*



superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”.

* * *

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il saldo finale dei rapporti per cui è causa va rideterminato, quanto al rapporto di conto corrente n. _____, in euro 19.422,26, e quanto al rapporto di conto corrente n. _____ in euro 19.265,65 (pari all'importo indicato dal CTU all'ipotesi 1, al quale va aggiunto l'anatocismo illegittimamente applicato per euro 97.05).

La Banca va, per l'effetto, condannata a rifondere a parte attrice il complessivo importo di euro 38.687,91, oltre interessi dalla domanda al saldo.

La convenuta, soccombente, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese della consulenza tecnica di parte, pari ad euro 976,00, il cui versamento è stato documentato da parte attrice in data 27.01.2021.

Le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda respinta o disattesa così provvede:

- condanna Unicredit spa a versare, in favore di _____, l'importo di euro 38.687,91, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna Unicredit spa a rifondere, in favore di _____ le spese di lite, che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ed altresì le spese sostenute per il proprio consulente di parte, pari ad euro 976,00,;
- pone a definitivo carico di Unicredit spa le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Venezia, il 05.08.2021

Il Giudice

Dott.ssa

